



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 103/2024 del 20.06.2024

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione del “commissario ad acta” assunta coi poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel derivante dalla sentenza n. 4289/2024 del 18.03.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Napoli per l’ottemperanza della sentenza n. 2280/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.

Il giorno 20 del mese di giugno dell’anno 2024 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Afragola nelle persone di:

Prof. Avv. Carmine Cossiga – Presidente, in presenza al Comune;

Dott. Giuseppe Annese – Componente, in modalità telematica;

Dott. Gennaro Iervolino – Componente, in modalità telematica.

In data odierna Il Collegio ha ricevuto la proposta di deliberazione in oggetto (in sostituzione della proposta consiliare n. 52 del 30.05.2024 trasmessa in data 31.05.2024 e rinviata in data 07.06.2024) con la richiesta di rilasciare il parere per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 239 del tuel.

Viste le seguenti sentenze:

- Sentenza n. 2280/2023 del 20.02.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli su ricorso recante R.G. 6351/2022 proposto dagli eredi M....., avente ad oggetto l’impugnazione di n. 2 avvisi di accertamenti IMU 2016 n. 1338 e n. 3960;
- Sentenza n. 4289/2024 del 18.03.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per l’ottemperanza della sentenza n. 2280/2023 innanzi citata con nomina del Commissario ad Acta per ottemperare alla sentenza.

Visto che le citate sentenze accolgono i ricorsi degli eredi M... imputando a carico del Comune di Afragola le spese di lite quantificate complessivamente in euro 1462,39 rispettivamente distinte in euro 1.141,38 e euro 321,01.

Le spese di lite oggetto di riconoscimento sono così distinte:

Relativamente alla sentenza n. 2280/2023 - euro 1.141,38 di cui 700,00 per compenso, spese generali per euro 105,00, CPA euro 32,20, IVA euro 184,18 ed euro 120,00 per contributo unificato fuori campo ex art. 15 D.P.R. 633/72;

Relativamente al giudizio di ottemperanza (sentenza n. 4289/) - euro 321,01 di cui 220,00 per compenso, spese generali per euro 33,00, cpa euro 10,12, IVA euro 57,89.



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Con la suddetta sentenza n. 4289/2024 veniva nominato quale Commissario ad Acta la dottoressa Francesca Leccia, assegnandole un compenso di euro 380,00 oltre accessori di legge a carico del comune di Afragola, da liquidarsi con separato provvedimento.

Vista la relazione istruttoria e proposta di deliberazione del dirigente di settore, Avv. Alessandra Iroso, che ha espresso anche parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 20.06.2024;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del settore finanziario in data 20.06.2024;

Verificato che i provvedimenti giudiziari rientrano tra le fattispecie riconducibili a riconoscimenti di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, quindi la delibera consiliare è necessaria per individuare la fonte di finanziamento per la copertura delle spese legali quantificate complessivamente in euro 1.462,39.

Quindi l'ente può effettuare la spesa e assolvere l'obbligo solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e al contempo, sussiste la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del Tuel.

A tal proposito, si osserva che in applicazione dell'art. 183, comma 5, Tuel e del principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, l'emersione dei debiti assunti e non contabilizzati comporta la necessità di attivare la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Ciò avviene, evidentemente, nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

Se però, come nel caso di specie, il riconoscimento avviene dopo la scadenza dell'obbligazione, almeno per la sentenza n. 2280/2023, l'impegno relativo alle conseguenti spese deve essere comunque registrato nelle scritture e imputato al bilancio dell'esercizio di formale riconoscimento: il che rappresenta un'eccezione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Nel caso di sentenza esecutiva, come nel caso di specie, nessun margine di discrezionalità è lasciato al Consiglio Comunale il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio mette in atto una mera operazione ricognitiva, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del debito insorto.

Il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che i tempi di istruttoria della pratica in oggetto si sono prolungati per più di un anno dalla notifica della prima sentenza e tale inerzia ha generato ulteriori oneri per il giudizio di ottemperanza e per l'attività sostitutiva da parte del Commissario ad acta.

In generale, l'istruttoria tardiva di un riconoscimento di debito fuori bilancio può essere foriera di danno erariale per l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenze e, pertanto, si raccomanda la massima tempestività. Peraltro, il tardivo riconoscimento produce una non corretta rappresentazione finanziaria e patrimoniale che potrebbe potenzialmente celare l'emersione di un disavanzo, che può alterare il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che può, altresì, falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 Tuel e al Decreto del Ministero



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze 28 dicembre 2018 (ad esempio, i parametri P6 e P7).

Il Collegio raccomanda, inoltre, di monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza in modo da provvedere ad accantonare nell'apposito fondo contenzioso adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti.

La proposta di deliberazione in oggetto propone di finanziare il debito fuori bilancio imputando la suddetta somma di euro 1.462,39 sul capitolo di spesa n. 62/40 del titolo 1°, essendo spesa di natura corrente, del bilancio di previsione 24/26, annualità 2024, che presenta la sufficiente disponibilità.

Con le precisazioni e raccomandazioni sopra esposte, il collegio dei revisori esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avendo constatato la correttezza operativa e il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Si raccomanda la trasmissione del provvedimento di riconoscimento del debito agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prof. Avv. Carmine Cossiga

Dott. Giuseppe Annese

Dott. Gennaro Iervolino